

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE FORESTALE TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITÀ DI AIUTO

Tabella 1 - Aiuti investimenti in tecnologie forestali, della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno.

Gli investimenti, in conformità alla sezione 2.1.5. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, sono volti a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

| Tipologia di investimento | Beneficiari | Int. Aiuto |
|--|--|---|
| <p>Investimenti in tecnologie forestali, connessi con l'attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati.</p> <p>Gli interventi devono essere volti a:</p> <p>a) Incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione. mobilitazione e commercializzazione.</p> <p>b) Promuovere l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno.</p> | <p>Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'Accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno</p> | <p>50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;</p> <p>40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni</p> |
| <p>Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:</p> | | |
| <p>a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e infrastrutture funzionali ai processi produttivi; l'acquisizione dei terreni per la ricomposizione e il riassetto fondiario è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;</p> | | |
| <p>b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato, per l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature necessarie alle attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno;</p> | | |
| <p>c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di</p> | | |



| | |
|--|--|
| | fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); |
| | d) costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali. |
| | e) costi di elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente; |
| | f) costi per interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti e certificazione di processo e di prodotto, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature). |

(1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

(2) Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

(3) Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

(4) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.

(5) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.

(6) Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità applicabili stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2-6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La possibilità per i selvicoltori e le PMI coinvolte di modernizzare ed innovare il capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione aumenterà la sostenibilità delle utilizzazioni forestali e dei seguenti processi produttivi, ottimizzando l'utilizzo del legno e portando ad un minore impatto delle filiere su suolo e aria e, a cascata, ad un maggiore conservazione dei servizi ecosistemici ad essi collegati.





Tabella 2 Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale.

Gli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale, in conformità alla sezione 2.1.6. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale e possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

| Tipologia di investimento | beneficiario | Int. Aiuto |
|--|---|---|
| Investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento delle foreste, inclusi gli investimenti volti a migliorare l'accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. | Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'Accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno | 100 % dei costi ammissibili per investimenti non produttivi e destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste; Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;(40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni |
| Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: | | |
| a) costi per la costituzione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche (imposti) e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale; | | |
| b) costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, volti alla ricomposizione e il riassetto fondiario; | | |
| c) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; | | |
| d) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; | | |
| e) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di | | |



| | |
|--|---|
| | fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) b) e c); |
| | f) costi per interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, valorizzando la frazione biodegradabile dei processi produttivi; |

(1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

(2) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.

(3) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.


(5) Gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.



Tabella 3 Aiuti agli investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili

Gli investimenti volti alla realizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione, comunicazione e promozione sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili legati agli investimenti di cui al punto a) e b) di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, in conformità alla sezione 2.4. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

| Tipologia di investimento | beneficiario | Int. Aiuto (1) |
|--|--|-----------------------------|
| a) aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione nel settore forestale; | <p>PMI, persone operanti nel settore forestale e organismo di diffusione della conoscenza facente parte dell'Accordo di filiera.</p> <p>I beneficiari che ricevono la sovvenzione diretta sono gli enti o organismi di diffusione della conoscenza di comprovata esperienza nel settore forestale, facente parte dell'Accordo di filiera.</p> <p>I beneficiari finali del trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione sono il personale operante nelle imprese facente parte dell'Accordo di filiera</p> | 100 % dei costi ammissibili |
| Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: | | |
| a) costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di formazione in relazione alle attività e processi produttivi aziendali; | | |
| b) costi sostenuti per organizzare progetti dimostrativi connessi agli investimenti aziendali | | |
| c) costi per scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché visite di aziende silvicole che devono vertere, in particolare, su metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste. | | |
| d) costi sostenuti per organizzare l'azione di informazione, campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili (2); | | |



| |
|---|
| e) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. |
|---|

- (1) Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di formazione e informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni
- (2) Gli aiuti di cui alle lettere a), b), e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
- (3) Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti considerati ammissibili. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato




Tabella 4 - Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno

Gli investimenti volti alla **realizzazione di progetti di ricerca per migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità del legno e dei prodotti da esso derivati**, in conformità alla sezione 2.9.1. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

| Investimenti connessi con l'attività di ricerca nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno | | |
|---|--|-----------------------------|
| Tipologia di investimento | beneficiario | Int. Aiuto (1) |
| a) aiuti per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore forestale volti a migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità dei prodotti legnosi e suoi derivati; | Organismo di ricerca facente parte dell'Accordo di filiera | 100 % dei costi ammissibili |
| Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili : | | |
| a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; | | |
| b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; | | |
| c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto . Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; | | |
| d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; | | |
| e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. | | |

(1) Il progetto di ricerca sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto forestale.

(2) Prima della data di avvio del progetto di ricerca sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:

- a) l'effettiva attuazione del progetto;
- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;



d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.

(3) I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

(4) Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non devono prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.

23A01805

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 febbraio 2023.

Criteria ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di *restyling* e finissaggio di prodotti tessili.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

